

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 15/03/2012

N. 43

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE MERCATINO DELL'USATO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.


L'anno Duemiladodici, addì quindici del mese di Marzo, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	7	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, *Giuliano Vaccarezza* ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha:

- istituito il mercatino dell'usato, dell'antiquariato minore e del collezionismo;
- approvato il relativo Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato;
- individuato le aree destinate allo svolgimento del mercatino dell'usato e precisamente:
 - portici di Via Cavour;
 - portici di Via Nuova Italia;
- prevista l'eventualità di affidare la gestione dell'organizzazione della manifestazione al Centro Integrato di Via;
- stabilito che, in caso di affidamento a terzi, verrà stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore che disciplini le modalità organizzative e gestionali, ivi compresi l'esatto perimetro del mercato, i criteri di assegnazione degli spazi, gli obblighi e le sanzioni in capo al soggetto gestore;

RILEVATO che il Centro Integrato di Via denominato "Centro Storico di Lavagna" regolarmente costituito con atto costitutivo del 16.04.2002, non ha fini di lucro ed ha come scopo sociale "di promuovere e migliorare, anche in collaborazione con il Comune e/o altri enti pubblici, l'efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale delle piccole e medie imprese, commerciali e non, operanti nell'area del centro storico";

CONSIDERATI, inoltre, i rapporti di collaborazione e cooperazione tra l'Amministrazione e lo stesso CIV, nonché il contributo che il CIV ha offerto alla comunità per l'avvio sperimentale, la promozione, valorizzazione e gestione di diverse iniziative commerciali che hanno avuto luogo negli ultimi anni;

VISTI i vigenti regolamenti comunali per l'applicazione della TARSUG e della TOSAP;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:



- parere favorevole del Funzionario Responsabile U.O. Urbanistica e Territorio, Geom. Pietro Bonicelli in ordine alla regolarità tecnica in data 09/03/2012;
- parere favorevole del Dirigente facente funzioni del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 10/03/2012;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Maria Rosaria Podestà;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 7, (assente l'Assessore Carmine Imperato), palesemente espressi.

DELIBERA

- 1) per quanto menzionato in premessa, di affidare, mediante convenzione regolante i rapporti giuridici e di collaborazione e per la durata di anni tre, e quindi sino al 31.12.2014, la concessione dell'area, le attività di cura, promozione, valorizzazione e gestione del mercatino dell'usato, dell'antiquariato minore e del collezionismo denominato "Anticagge e demoue" del Comune di Lavagna, che si tiene sotto i portici di Via Cavour e Via Nuova Italia, al Centro Integrato di Via. "Centro Storico di Lavagna";
- 2) di approvare, in base all'art. 2 del vigente regolamento comunale, la bozza di convenzione e la cartografia allegate al presente atto, per l'affidamento, per la durata di tre anni al C.I.V. "Centro Storico di Lavagna", in qualità di concessionario, della gestione del mercatino dell'usato, di cui al punto "1";
- 3) di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;
- 4) di dare atto che la gestione del mercatino "Anticagge e demoue" determina un introito annuo, a carico del concessionario della gestione del mercato in oggetto, nella competenza del Bilancio comunale, che è corrispondente agli oneri commisurati a quanto dovuto, da parte di ogni concessionario, in base alla superficie occupata, a titolo di TARSUG e TOSAP, a tal fine dovendo la presente deliberazione essere trasmessa anche ai competenti servizi comunali;

5) di incaricare il Dirigente Ing. Renato Cogorno della stipula della convenzione per l'affidamento della gestione del mercato dell'usato, nei confronti del locale denominato "Centro Storico di Lavagna";




6) di demandare all'ufficio competente per la gestione della TARSUG e della TOSAP, il calcolo degli importi annui e i relativi adempimenti;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra M.Rosaria Podestà la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 43 del 15 MAR. 2012

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA E PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DEL COLLEZIONISMO DENOMINATO “ANTICAGGE E DEMOUE” DEL COMUNE DI LAVAGNA

L’anno duemiladodici, addì _____ del mese di _____ in Lavagna, nella
Residenza Municipale

TRA

L’Ing. **COGORNO Renato**, nato a _____ () il _____, che in qualità di Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio, agisce in nome e per conto del Comune di Lavagna con sede in piazza della Libertà n. 47, CF _____

E

Il sig. **CAFFESE Domenico**, nato a Lavagna il 03.03.1938, Presidente pro tempore del Centro Integrato di Via “Centro Storico di Lavagna” con sede con sede in Lavagna, Piazza Ravenna n. 3/2P C.F. 01304850991 _____ ;

premesso

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24.05.2011 l’Amministrazione Comunale ha:
- 1) istituito il mercatino dell’usato, dell’antiquariato minore e del collezionismo denominato “Anticagge e demoue”;
 - 2) approvato il Regolamento comunale di disciplina del mercato “Anticagge e demoue”;
 - 3) individuate le aree destinate allo svolgimento del mercato, come di seguito elencate:
 - portici di Via Cavour;
 - portici di Via Nuova Italia;
 - 4) Prevista la possibilità di non gestire direttamente l’organizzazione del mercato affidandola al C.I.V.;
 - 5) Stabilito che, in caso di affidamento a terzi, verrà stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore che disciplini le modalità organizzative e gestionali, ivi compresi l’esatta perimetrazione del mercato, i criteri di assegnazione degli spazi, gli obblighi e le sanzioni in capo al soggetto gestore;

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Lavagna concede le aree ed affida l'organizzazione e la gestione del mercatino dell'usato, dell'antiquariato minore e del collezionismo denominato "anticagge e demoue" di Via Cavour e Via Nuova Italia (portici), nella collocazione di sedime individuata nella planimetria allegato "A" alla presente, al **C.I.V. "Centro Storico di Lavagna"** da qui in seguito denominato per brevità "concessionario", il quale si obbliga a sottostare alle norme di regolamento approvato con la delibera citata in premessa, nonché alle modalità precisate nel presente atto.

Art. 3

L'area individuata per lo svolgimento del mercato dell'usato è l'area sita, nel quartiere Centro Storico di Lavagna, e precisamente:

- portici di Via Cavour, per una superficie complessiva di mq. 100, così suddivisa:
 - n. 25 posteggi numerati dal n. 1 al n. 25, di mt. 1,00 X mt. 4,00;
- portici di Via Nuova Italia, per una superficie complessiva di mq. 48 così suddivisa:
 - n. 12 posteggi numerati dal n. 26 al n. 37, di mt. 1,00 X mt. 4,00;

Art. 4

Alla manifestazione possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

A) Operatori in possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e Legge Regionale n. 1/2007 e dalle varie disposizioni regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche;

- 1) della dichiarazione resa al Comune – ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e s.m.i. – di commercio di cose antiche e usate o relativa presa d'atto;
- 2) dell'iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
- 3) del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.;

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28/05/2001, n. 331, per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore ad Euro 30,00.-

B) Hobbisti, così come disciplinati dall'articolo 32, della L.R. 01/2007, come integrata e modificata con L.R. 12/08/2011, n. 23, i quali dovranno preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria condizione di venditori non professionali ed essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune.



C) Operatori autorizzati all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ai sensi degli art. 18 e 19 della L.R. 01/2007 (o ai sensi del D.Lgs. 114/98 per esercizio di vicinato o media struttura di vendita) in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3.

7) Chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo.

Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione coloro che si limitano a produrre beni ottenuti dalla semplice composizione di elementi industriali o di serie, abitualmente denominati "assemblatori".

Art. 5

Il mercatino dell'usato, dell'antiquariato minore e del collezionismo denominato "anticagge e demoue" si svolge a cadenza mensile, ogni terzo sabato del mese e l'08.12, con il seguente orario:

- Dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- Entro le ore 21.00 completa rimozione delle attrezzature;

Gli operatori dovranno occupare l'area almeno mezzora prima dell'orario di inizio delle attività, sgomberarla e pulirla entro un'ora dal termine dell'orario di attività.

Art. 6

L'autorizzazione, che ha validità annuale, è rilasciata dal Comune seguendo l'ordine stabilito da apposita graduatoria, compilata ed aggiornata entro il 30.06 di ogni anno.

Art. 7

Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione e/o esposizione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui all' art. 3 del Regolamento Comunale e più precisamente:

- Antiquariato, mobili e complementi di arredo, quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, articoli di ceramica, porcellana, vetro, argenteria da tavola, oggetti in peltro, ottone, rame e altri metalli, tappeti ed arazzi, complementi d'arredo in tessuto, statue per giardini ed elementi di architettura.

Gli oggetti in esposizione non dovranno ricadere sotto la giurisdizione delle Belle Arti né avere carattere di reperto storico.

- Oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico); numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie; monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione; pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola; giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; articoli da fumo; militare ed onorificenze; attrezzature ed arredi navali, da pesca e da diporto; attrezzi da lavoro; casalinghi, statuine e riproduzione di animali;



Art. 8

Gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi, divieti e prescrizioni varie:

- la collocazione degli oggetti e dell'attrezzatura deve avvenire all'interno degli spazi assegnati.
- Non è consentita l'esposizione della merce attraverso mezzi che possono alterare l'estetica o il decoro o arrecare danno alle civili abitazioni.
- Deve essere sempre assicurato il passaggio del pubblico e degli operatori di pronto soccorso e di emergenza.

E' fatto divieto di:

- occupare con i mezzi di trasporto l'area espositiva;
- accedere all'area della manifestazione e sostare con i mezzi di trasporto prima degli orari previsti;
- recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni;
- intralciare l'accesso alle civili abitazioni, agli esercizi commerciali ed in generale ai servizi pubblici;
- lasciare lo spazio assegnato incustodito, dividere il proprio spazio con altri e assumere in carico merce per conto vendita di altri espositori;
- vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

L'espositore deve:

- tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, chiuderli in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi cassonetti;
- attenersi alle disposizioni del presente regolamento.


L'espositore è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

Il Comune non risponderà di furti, danni a materiali e merci esposte, incendi, che potrebbero verificarsi nel corso della manifestazione e declina ogni responsabilità in merito agli adempimenti fiscali, ove gli espositori ne fossero tenuti.

Art. 9

Il concessionario/soggetto gestore del mercato "anticagge e demoue" del Comune di Lavagna ha l'obbligo di:

- a) organizzare, in ogni particolare, il mercato, assumendone ogni responsabilità civile e amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza esonerando a tutti gli effetti l'Amministrazione Comunale concedente;
- b) vigilare che gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
- c) osservare l'orario di apertura e chiusura del mercato;
- d) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato prevedendo anche attività di comunicazione promozione e valorizzazione;
- e) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori;
- f) corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico e la tassa dei rifiuti giornaliera ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base dei regolamenti e delle tariffe vigenti comunali;
- g) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti e assumere su di se eventuali altri oneri e spese necessarie al regolare funzionamento del mercato;

- 
- h) provvedere affinché i rifiuti siano raccolti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune, mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato e a vigilare affinché non vengano depositati sul posto cartoni, scatole e altro materiale ingombrante;
 - i) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - j) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
 - k) definire gli eventuali costi dei servizi offerti alle imprese partecipanti alle attività del mercato;

Art. 10

Il posteggio deve essere occupato entro l'orario stabilito ai sensi del precedente art. 5, in caso contrario l'operatore viene dichiarato assente.

I posteggi che alle ore dei giorni in cui si svolge il mercatino risulteranno liberi, saranno assegnati, sempre dal concessionario, seguendo l'ordine della graduatoria stilata dal Comune, agli operatori presenti che dimostrino di essere in regola con la documentazione richiesta.

Art. 11

Al termine di ogni manifestazione il concessionario dovrà trasmettere all'ufficio comunale attività economiche, un elenco di tutti gli espositori che hanno partecipato con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo presente nel mercato per la prima volta, degli estremi delle autorizzazioni dagli stessi presentate e dichiarando la regolarità dei documenti stessi.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale di Lavagna con il presente atto che produrrà i propri effetti sin dalla data di sottoscrizione delle parti, si impegna nell'affidare l'organizzazione del mercatino "anticagge e demoue" al "**Centro Storico di Lavagna**" ad attribuire al predetto concessionario il relativo diritto di esclusiva sino al 31.12.2014, nonché a non organizzare mostre mercato dello stesso genere nel Comune di Lavagna in concomitanza con la manifestazione oggetto della presente convenzione.


Art. 13

L'occupazione degli spazi espositivi è condizionata alla corresponsione di una somma corrispondente alla Tarsug e Tosap a sensi del Decreto Legislativo n.507/1993 che dovrà essere versata dal concessionario – per gli spazi occupati dagli operatori del mercatino dell'usato – all'Amministrazione Comunale o a suo concessionario per la riscossione. Gli importi dovuti saranno versati nei termini stabiliti dalla legge fatte salve le agevolazioni previste dai vigenti regolamenti tributari comunali.

Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il gestore, anche in questo caso, dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti.

Art. 14

Ogni espositore dovrà corrispondere per ogni giorno di mercato al concessionario la somma di cui all'art.13, maggiorata delle spese documentate di pubblicità e di organizzazione sopportate dal concessionario stesso.



Art. 15

Il Centro integrato di Via sopradetto con la presente convenzione assume la qualifica di concessionario anche di funzioni pubbliche e come tale si assume la responsabilità sia penale che contabile conseguente.

Art. 16

Qualsiasi danno conseguente allo svolgimento del mercato dell'usato "anticagge e demoue" sarà a totale carico del concessionario.

Art. 17

Il concessionario potrà recedere dal presente accordo, salvo preavviso di 90 giorni, da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata con l'obbligo dello stesso di informare gli operatori con lettera raccomandata.

Il soggetto gestore nonché concessionario può recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno novanta giorni senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

Il soggetto gestore, nonché concessionario dell'area, non può attivare procedure di subentro nella gestione dell'attività del mercato.

Art. 18


L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi prima della sua scadenza.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge;
- b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- c) mancato rispetto degli orari fissata nel disciplinare;
- d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del regolamento comunale e della presente convenzione;
- g) vendita all'interno del mercato di alimenti e bevande;
- h) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato;
- i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;

In caso si accertino violazioni agli obblighi specificatamente imposti dal regolamento comunale, al soggetto gestore del mercato, il Comune procede come segue:

- 1) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;

- 
- 2) nel caso il soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'affidamento;
 - 3) nel caso le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, inviando chiare e giustificate motivazioni scritte, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e nel caso questo non avvenga, revocato.
 - 4) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento e recepite dalla presente convenzione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria graduata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- 1) in caso di prima violazione – diffida;
- 2) in caso di seconda violazione – sospensione dell'autorizzazione sino a trenta giorni effettivi di mercato;
- 3) in caso di terza violazione – revoca dell'autorizzazione;
- 4) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4 – revoca dell'autorizzazione;
- 5) in caso di mancato pagamento della TOSAP e della TARSU con relativa dichiarazione di decadenza della concessione – revoca dell'autorizzazione;

Art. 19

Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(G. Orlando)

=====

Publicata in data 16 MAR. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(G. Orlando)